

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 99

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
7 aprile 2006

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CE) n. 564/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

★ **Regolamento (CE) n. 565/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾** 3

★ **Regolamento (CE) n. 566/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune e recante modifica al regolamento (CE) n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006** 6

Regolamento (CE) n. 567/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 7 aprile 2006 11

Regolamento (CE) n. 568/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 13

Regolamento (CE) n. 569/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 23^a gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005 .. 15

Regolamento (CE) n. 570/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala 16

Regolamento (CE) n. 571/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005 18

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Regolamento (CE) n. 572/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005	19
Regolamento (CE) n. 573/2006 della Commissione, del 6 aprile 2006, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005	20

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2006/269/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 febbraio 2006, aiuto di Stato C 22/2004 (ex N 648/2001) concernente detrazioni fiscali a favore dei pescatori professionisti (Svezia) [notificata con il numero C(2006) 265] ⁽¹⁾** 21

2006/270/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 4 aprile 2006, che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d'America [notificata con il numero C(2006) 1248] ⁽¹⁾** 27

2006/271/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 5 aprile 2006, che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada [notificata con il numero C(2006) 1258] ⁽¹⁾** 29

2006/272/CE:


- ★ **Decisione della Commissione, del 5 aprile 2006, che modifica la decisione 2004/453/CE per quanto riguarda la Svezia e il Regno Unito [notificata con il numero C(2006) 1259] ⁽¹⁾** 31

2006/273/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 aprile 2006, che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Spagna [notificata con il numero C(2006) 1262] ⁽¹⁾** 35

2006/274/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE [notificata con il numero C(2006) 1556] ⁽¹⁾** 36



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 564/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	98,8
	204	75,3
	212	129,8
	624	88,4
	999	98,1
0707 00 05	052	141,0
	204	66,3
	999	103,7
0709 90 70	052	117,4
	204	52,0
	999	84,7
0805 10 20	052	39,6
	204	40,4
	212	47,7
	220	40,7
	400	62,7
	624	63,8
	999	49,2
0805 50 10	624	64,7
	999	64,7
0808 10 80	388	73,2
	400	139,6
	404	96,7
	508	83,7
	512	82,6
	524	61,0
	528	82,4
	720	102,7
	804	113,5
	999	92,8
0808 20 50	388	83,6
	512	78,8
	528	62,9
	720	44,1
	999	67,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 565/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

che impone obblighi di informazione e di sperimentazione agli importatori o ai fabbricanti di talune sostanze prioritarie conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I relatori designati dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 hanno valutato le informazioni trasmesse dai fabbricanti o dagli importatori relativamente a talune sostanze prioritarie. Dopo aver consultato i fabbricanti o gli importatori interessati, i relatori hanno stabilito che, ai fini della valutazione dei rischi, è necessario chiedere a detti fabbricanti ed importatori di comunicare ulteriori informazioni e di effettuare prove complementari.
- (2) Le informazioni necessarie per valutare le sostanze in questione non sono disponibili presso precedenti fabbricanti o importatori. I fabbricanti e gli importatori hanno verificato che le prove su animali non possono essere sostituite o limitate ricorrendo ad altri metodi.
- (3) Pertanto, è opportuno chiedere ai fabbricanti e agli importatori di sostanze prioritarie di comunicare ulteriori

informazioni e di effettuare prove complementari relativamente a tali sostanze. Per la realizzazione delle prove è necessario servirsi dei protocolli presentati dai relatori alla Commissione.

- (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I fabbricanti e gli importatori delle sostanze elencate in allegato, i quali hanno trasmesso le informazioni ai sensi degli articoli 3, 4, 7 e 9 del regolamento (CEE) n. 793/93, forniscono le informazioni ed effettuano le prove indicate nell'allegato e ne comunicano i risultati ai relatori designati.

Le prove sono effettuate conformemente ai protocolli specificati dai relatori.

I risultati sono comunicati entro i termini indicati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

ALLEGATO

N.	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
1	214-604-9	1163-19-5	Etere di bis(pentabromofenile) ⁽¹⁾	UK/F	Studio di neurotossicità dello sviluppo nei ratti o nei topi	24 mesi
					Programma adeguato di biomonitoraggio umano, riguardante il latte materno e il sangue, e necessità di un'analisi della tendenza in un determinato periodo	Relazioni annuali su un arco di 10 anni
					Programma di monitoraggio ambientale, riguardante uccelli, fanghi di depurazione, sedimenti e aria, per stabilire la tendenza temporale della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione più tossici e bioaccumulabili nell'arco di un decennio	Relazioni annuali su un arco di 10 anni
2	237-158-7	13674-84-5	Fosfato di tris(2-cloro-1-metil-etile) ⁽²⁾	UK/IRL	Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale	3 mesi
3	237-159-2	13674-87-8	Fosfato di tris(2-cloro-1-(cloro-metil)-etile) ⁽²⁾	UK/IRL	Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale	3 mesi
					Prova di tossicità su <i>Chironomide</i> in acquasedimento con sedimento arricchito (OCSE 218)	6 mesi
					Prova di tossicità su <i>Lumbriculus</i> in acquasedimento con sedimento arricchito	6 mesi
					Prova di tossicità su <i>Hyallella</i> in acquasedimento con sedimento arricchito	6 mesi
4	253-760-2	38051-10-4	Bis(bis(2-cloroetil)fosfato) di 2,2-bis(clorometil)trimetilene ⁽²⁾	UK/IRL	Dati sulle emissioni e sulle modalità di utilizzo in alcune fasi del ciclo vitale	3 mesi
5	231-111-4 232-104-9 222-068-2 231-743-0 236-068-5	7440-02-0 7786-81-4 3333-67-3 7718-54-9 13138-45-9	Nichel ⁽³⁾ Solfato di nichel ⁽³⁾ Carbonato di nichel ⁽²⁾ Dicloruro di nichel ⁽²⁾ Dinitrato di nichel ⁽²⁾	DK	Informazioni sull'ecotossicità e la biodisponibilità del nichel mediante studi di laboratorio	3 mesi
					Informazioni sull'ecotossicità, il destino e la biodisponibilità mediante ricerche sul campo	6 mesi
					Informazioni sulla tossicità del nichel in vari tipi di suolo	6 mesi
					Sviluppo e validazione di un «Biotic Ligand Model» cronico per la trota arcobaleno	3 mesi
					Sviluppo e convalida di un «Biotic Ligand Model» cronico per le alghe e gli invertebrati	3 mesi
					Informazioni sull'esposizione che consentano di determinare la concentrazione ambientale prevista (PEC) a livello locale e regionale	6 mesi
					Dati di monitoraggio delle acque superficiali in Europa	6 mesi
	232-104-9	7786-81-4	Solfato di nichel ⁽³⁾		Studio biennale di cancerogenesi per via orale con solfato di nichel nei ratti (OCSE 451— B32)	30 mesi
231-111-4	7440-02-0	Nichel ⁽³⁾	Studio biennale di cancerogenesi per inalazione con polvere di nichel metallico elementare nei ratti (OCSE 451— B32)	30 mesi		

N.	N. Eines	N. CAS	Denominazione della sostanza	Relatore	Prove ed informazioni richieste	Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
6	221-221-0	3033-77-0	Cloruro di 2,3-epossipropiltrimetilammonio ⁽³⁾	FIN	Prova di simulazione di trattamento aerobico di effluenti in vasche di fango attivo (OCSE 303A)	6 mesi
					Informazioni sull'esposizione ambientale	3 mesi
7	222-048-3	3327-22-8	Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio ⁽³⁾	FIN	Prova di simulazione di trattamento aerobico di effluenti in vasche di fango attivo (OCSE 303A)	6 mesi
					Informazioni sull'esposizione ambientale	3 mesi
8	202-453-1	95-80-7	4-metil-m-fenilenediammina ⁽¹⁾	D	Prova di tossicità su <i>Lumbriculus</i> in acqua-sedimento con sedimento arricchito	6 mesi

⁽¹⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 1179/94 della Commissione (GU L 131 del 26.5.1994, pag. 3; primo elenco di sostanze prioritarie).

⁽²⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 2364/2000 della Commissione (GU L 273 del 23.10.2000, pag. 5; quarto elenco di sostanze prioritarie).

⁽³⁾ Sostanza elencata nell'allegato del regolamento (CE) n. 143/97 della Commissione (GU L 25 del 27.1.1997, pag. 13; terzo elenco di sostanze prioritarie).

REGOLAMENTO (CE) N. 566/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2014/2005 relativo ai titoli nell'ambito del regime d'importazione delle banane nella Comunità per le banane immesse in libera pratica al tasso del dazio della tariffa doganale comune e recante modifica al regolamento (CE) n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio, del 29 novembre 2005, relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai fini di un monitoraggio efficace delle importazioni di banane nella Comunità, l'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2014/2005 della Commissione ⁽²⁾ dispone che l'immissione in libera pratica di banane al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato dal regolamento (CE) n. 1964/2005 è soggetta alla presentazione di un titolo d'importazione. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del suddetto regolamento, il periodo di validità del titolo è di tre mesi.
- (2) Per poter disporre più presto dei dati sui quantitativi di banane immesse in libera pratica, risulta necessario abbreviare il periodo di validità dei titoli. È inoltre opportuno limitare il periodo di validità dei titoli al 31 dicembre, affinché il flusso dei dati sia organizzato nell'arco di un anno civile.
- (3) Per gli stessi motivi occorre anticipare il termine entro il quale gli operatori devono presentare all'autorità competente la prova dell'utilizzazione dei titoli, in deroga all'articolo 35, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾.

(4) Per poter disporre dei dati relativi all'intero periodo di applicazione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1964/2005, è opportuno che l'anticipazione del termine di presentazione della prova di utilizzazione dei titoli sia applicata anche ai titoli validi a decorrere dal 1° gennaio 2006, data di applicazione del regolamento (CE) n. 2014/2005.

(5) L'indicazione dell'origine delle banane immesse in libera pratica nella Comunità è un dato particolarmente importante ai fini del monitoraggio delle importazioni effettuate nell'ambito del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1964/2005. Per poter disporre di questa informazione, è opportuno che i titoli d'importazione siano rilasciati per un'origine determinata, distinguendo a questo proposito tra banane originarie dei paesi ACP e banane originarie di altri paesi terzi.

(6) Occorre altresì definire le informazioni sui prezzi e sui quantitativi commercializzati, che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio del mercato.

(7) Al fine di accertare o prevenire eventuali dichiarazioni abusive da parte degli operatori, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione l'elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell'ambito del regolamento (CE) n. 219/2006 della Commissione ⁽⁴⁾ e del regolamento (CE) n. 2015/2005 della Commissione, del 9 dicembre 2005, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 ⁽⁵⁾.

(8) Il regolamento (CE) n. 219/2006 ha abrogato il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione ⁽⁶⁾, disponendo peraltro che gli articoli 21, 26 e 27 e l'allegato di quest'ultimo regolamento continuino ad applicarsi alle importazioni effettuate a norma del regolamento (CE) n. 219/2006. A fini di chiarezza e certezza del diritto, è opportuno integrare il contenuto delle suddette disposizioni nel testo del regolamento (CE) n. 219/2006.

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 324 del 10.12.2005, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

⁽⁴⁾ GU L 38 del 9.2.2006, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU L 324 del 10.12.2005, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

(9) I regolamenti (CE) n. 2014/2005 e (CE) n. 219/2006 devono essere pertanto modificati.

Commissione (*), ripartiti per paese di origine o per gruppo di paesi di origine;

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

b) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione nel corso del mese precedente;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2014/2005 è modificato come segue.

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) al paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

«La domanda di titolo reca, nella casella 8, l'indicazione del gruppo di paesi di origine "ACP" o "non ACP" e la dicitura "si" deve essere barrata.»;

b) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma:

«Il titolo reca, nella casella 8, l'indicazione del gruppo di paesi di origine "ACP" o "non ACP" e la dicitura "si" deve essere barrata.»;

c) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il titolo è valido a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, sino alla fine del mese successivo. Tuttavia, nessun titolo è valido dopo il 31 dicembre dell'anno in cui è stato rilasciato.

Il titolo è valido unicamente per le importazioni originarie del gruppo di paesi indicato.»;

d) è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. In deroga all'articolo 35, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, del regolamento (CE) n. 1291/2000, la prova dell'utilizzazione del titolo d'importazione di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento deve essere presentata entro trenta giorni a decorrere dalla scadenza del termine di validità del titolo d'importazione, salvo impossibilità per forza maggiore.»

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) ogni mercoledì, i prezzi all'ingrosso delle banane gialle rilevati la settimana precedente sui mercati rappresentativi di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 3223/94 della

c) entro il 15 di ogni mese, i quantitativi, ripartiti secondo l'origine, oggetto dei titoli d'importazione utilizzati e rinviati all'organismo che li ha rilasciati nel corso del mese precedente;

d) su richiesta scritta della Commissione, le previsioni di produzione e di commercializzazione.

2. Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

(*) GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 219/2006 è modificato come segue.

1) Nell'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'allegato figura l'elenco delle autorità competenti degli Stati membri. Tale elenco è modificato dalla Commissione, su richiesta degli Stati membri interessati.»

2) L'articolo 6 è modificato come segue:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

a) dal mese di aprile 2006 al mese di gennaio 2007 incluso, entro il 15 di ogni mese, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso del mese precedente sulla base dei titoli rilasciati in conformità all'articolo 5, paragrafo 3;

b) quanto prima possibile e al più tardi entro il 30 giugno 2006, i quantitativi di banane immesse in libera pratica nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 2006 sulla base dei titoli rilasciati in conformità all'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2015/2005.

Le comunicazioni di cui al paragrafo 1 sono effettuate tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 28 aprile 2006, l'elenco degli operatori che esercitano la loro attività nell'ambito del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 2015/2005.

La Commissione può comunicare tali elenchi agli altri Stati membri.»

3) Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6 bis:

«Articolo 6 bis

Formalità per l'immissione in libera pratica

1. Gli uffici doganali presso i quali sono presentate le dichiarazioni di importazione ai fini dell'immissione in libera pratica di banane:

a) conservano una copia di ciascun titolo ed estratto di titolo d'importazione, imputato all'atto dell'accettazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica;

b) trasmettono ogni due settimane una seconda copia di ogni titolo ed estratto del titolo di importazione imputato alle autorità dello Stato membro di appartenenza, figuranti nell'allegato del presente regolamento.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1, lettera b), trasmettono ogni due settimane copia dei titoli e degli estratti ricevuti alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato tali documenti.

3. In caso di dubbi sull'autenticità del titolo, dell'estratto o delle indicazioni e dei visti che figurano sui documenti presentati, nonché sull'identità degli operatori che espletano le formalità di immissione in libera pratica o per conto dei quali sono espletate tali formalità, nonché in caso di presunta irregolarità, gli uffici doganali a cui sono presentati i

documenti ne informano immediatamente le autorità competenti dello Stato membro di appartenenza. Queste ultime trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti degli Stati membri che hanno rilasciato gli stessi documenti e alla Commissione, per un controllo approfondito.

4. In base alle comunicazioni ricevute in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri indicate nell'allegato procedono ai controlli supplementari necessari per garantire la corretta gestione del contingente tariffario, in particolare alla verifica dei quantitativi importati nell'ambito di tale regime, segnatamente mediante un esatto raffronto tra i titoli e gli estratti rilasciati e i titoli e gli estratti utilizzati. A questo scopo, esse verificano in particolare l'autenticità e la conformità dei documenti utilizzati, nonché la loro utilizzazione da parte degli operatori.»

4) All'articolo 8 è soppressa la seconda frase.

5) Il testo che figura nell'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato.

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2014/2005, modificato dal presente regolamento, le informazioni relative ai quantitativi oggetto dei titoli d'importazione utilizzati e rinviati all'organismo che li ha rilasciati nei mesi di gennaio e febbraio 2006 sono trasmesse alla Commissione nei sette giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1), lettera d), si applica ai titoli validi a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Autorità competenti degli Stati membri:

Belgio

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch
Interventie- en Restitutiebureau
Rue de Trèves 82/Trierstraat 82
B-1040 Bruxelles/Brussel

Repubblica ceca

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
CZ-110 00 Praha 1

Danimarca

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv; Eksportstøttekontoret
Nyropsgade 30
DK-1780 København V

Germania

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Referat 322
Deichmanns Aue 29
D-53179 Bonn

Estonia

Põllumajanduse Registrate ja Informatsiooni Amet
Toetuste osakond, kaubandustoetuste büroo
Narva mnt 3
EE-51009 Tartu

Grecia

OPEKEPE (ex-GEDIDAGEP)
Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial
Products
241, Acharnon Street
GR-104 46 Athens

ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Οπωροκηπευτικών, Αμπελοοινικών και
Βιομηχανικών Προϊόντων
Αχαρνών 241
Τ.Κ. 104 46 Αθήνα

Spagna

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Secretaría General de Comercio Exterior
Paseo de la Castellana, 162
E-28046 Madrid

Francia

Office de développement de l'économie agricole des dé-
partements d'outre-mer (ODEADOM)
46-48, rue de Lagny
F-93104 Montreuil Cedex

Irlanda

Department of Agriculture & Food
Crops Policy & State Bodies Division
Agriculture House (3W)
Kildare Street
Dublin 2
Ireland

Italia

Ministero delle Attività produttive
Direzione generale per la Politica commerciale — Div. II
Viale Boston, 25
I-00144 Roma

Cipro

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Μονάδα Αδειών Εισαγωγών — Εξαγωγών
CY 1421 Κύπρος

Ministry of Commerce, Industry and Tourism
Import & Export Licensing Unit
CY 1421 Cyprus

Lettonia

Zemkopības ministrijas
Lauku atbalsta dienests
Tirdzniecības mehānismu departaments
Licenču daļa
Republikas laukums 2
Rīga, LV-1981

Lituania

Nacionalinė mokėjimo agentūra
Užsienio prekybos departamentas
Blindžių g. 17
LT-08111 Vilnius

Lussemburgo

Ministère de l'agriculture
Administration des services techniques de l'agriculture
Service de l'horticulture
16, route d'Esch
Boîte postale 1904
L-1014 Luxembourg

Ungheria

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
Margit krt. 85.
H-1024 Budapest

Malta

Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent
Divizjoni tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali
Agenzija tal-Pagamenti
Trade Mechanisms
Centru Nazzjonali tas-Servizzi Agrikoli u Zvilupp Rurali
Għammieri Marsa CMR 02 Malta

Paesi Bassi

Productschap Tuinbouw
Louis Pasteurlaan 6
Postbus 280
2700 AG Zoetermeer
Nederland

Austria

Agrarmarkt Austria
Dresdner Straße 70
A-1200 Wien

Polonia

Agencja Rynku Rolnego
Biuro Administrowania Obrotom Towarowym
z Zagranicą
ul. Nowy Świat 6/12
PL-00-400 Warszawa
Polska

Portogallo

Ministério das Finanças
Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais
sobre o Consumo
Direcção de Serviços de Licenciamento
Rua do Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
P-1149-060 Lisboa

Slovenia

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Oddelek za zunanjo trgovino
Dunajska cesta 160
SI-1000 Ljubljana

Slovacchia

Pôdohospodárska platobná agentúra
Dobrovičova 12
SK-815 26 Bratislava

Finlandia

Maa- ja Metsätalousministeriö
PL 30
FIN-00023 Valtioneuvosto

Svezia

Jordbruksverket
Interventionsenheten
S-551 82 Jönköping

Regno Unito

Rural Payment Agency
External Trade Division
Lancaster House
Hampshire Court
Newcastle Upon Tyne
NE4 7YH
United Kingdom»

REGOLAMENTO (CE) N. 567/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero a decorrere dal 7 aprile 2006

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, prevede che il prezzo cif all'importazione per i melassi, stabilito a norma del regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1422/95, sia considerato il «prezzo rappresentativo». Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (2) Nel determinare i prezzi rappresentativi occorre tenere conto di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 785/68, tranne nei casi previsti all'articolo 4 dello stesso regolamento, e per la determinazione di tali prezzi può essere eventualmente seguito il metodo di cui all'articolo 7 del medesimo regolamento.
- (3) Per l'adeguamento di prezzi che non si riferiscono alla qualità tipo è necessario, in funzione della qualità di

melasso offerta, aumentare o diminuire i prezzi a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.

- (4) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (5) Occorre stabilire i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per i prodotti in questione in conformità dell'articolo 1, paragrafo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 79/2003 (GU L 13 del 18.1.2003, pag. 4).

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/95.

ALLEGATO

Prezzi rappresentativi e importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero applicabili a decorrere dal 7 aprile 2006

(EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽¹⁾
1703 10 00 ⁽²⁾	11,42	—	0
1703 90 00 ⁽²⁾	11,42	—	0

⁽¹⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 568/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1260/2001, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/2001, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 28 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita nell'allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 1260/2001. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 4, del suddetto regolamento. Lo zucchero candidato è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel settore dello zucchero ⁽²⁾. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.
- (4) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.

- (5) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (6) Ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, in funzione delle loro destinazioni.
- (7) L'aumento rapido e sostanziale, dall'inizio del 2001, delle importazioni preferenziali di zucchero provenienti dai paesi dei Balcani occidentali nonché delle esportazioni di zucchero dalla Comunità verso tali paesi sembra essere fortemente artificiale.
- (8) Per evitare eventuali abusi con la reimportazione nella Comunità di prodotti del settore dello zucchero che hanno beneficiato di restituzioni all'esportazione, per l'insieme dei paesi dei Balcani occidentali non è opportuno stabilire una restituzione per i prodotti di cui al presente regolamento.
- (9) In base ai suddetti elementi e alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare importi adeguati per la restituzione.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

ALLEGATO

RESTITUZIONI ALL'ESPORTAZIONE DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO COME TALI, APPLICABILI A PARTIRE DAL 7 APRILE 2006 ^(e)

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	S00	EUR/100 kg	21,97 ^(f)
1701 11 90 9910	S00	EUR/100 kg	23,48 ^(f)
1701 12 90 9100	S00	EUR/100 kg	21,97 ^(f)
1701 12 90 9910	S00	EUR/100 kg	23,48 ^(f)
1701 91 00 9000	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2389
1701 99 10 9100	S00	EUR/100 kg	23,89
1701 99 10 9910	S00	EUR/100 kg	25,52
1701 99 10 9950	S00	EUR/100 kg	25,52
1701 99 90 9100	S00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg prodotto netto	0,2389

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni della serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11).

Le altre destinazioni sono definite nel seguente modo:

S00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad un'esportazione fuori dalla Comunità), ad esclusione dell'Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, della Serbia e Montenegro (Compreso il Kosovo, quale definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999) e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, tranne che per lo zucchero incorporato nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio (GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29).

^(e) I tassi indicati nel presente allegato non si applicano a partire dal 1° febbraio 2005 ai sensi della decisione 2005/45/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa alla conclusione e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che modifica l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972 per quanto riguarda le disposizioni applicabili ai prodotti agricoli trasformati (GU L 23 del 26.1.2005, pag. 17).

^(f) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

REGOLAMENTO (CE) N. 569/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la 23ª gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1138/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1138/2005 della Commissione, del 15 luglio 2005, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2005/2006 ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1138/2005, un importo massimo della

restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 23ª gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1138/2005, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 28,797 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 185 del 16.7.2005, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 570/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1784/2003, la differenza fra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽²⁾.
- (3) Per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati. Dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95.
- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.
- (5) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.
- (6) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1784/2003, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 aprile 2006, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 30	C01	EUR/t	5,12
1001 10 00 9400	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 50	C01	EUR/t	4,72
1001 90 91 9000	—	EUR/t	—	1101 00 15 91 70	C01	EUR/t	4,36
1001 90 99 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 80	C01	EUR/t	4,08
1002 00 00 9000	A00	EUR/t	0	1101 00 15 91 90	—	EUR/t	—
1003 00 10 9000	—	EUR/t	—	1101 00 90 9000	—	EUR/t	—
1003 00 90 9000	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9500	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9200	—	EUR/t	—	1102 10 00 9700	A00	EUR/t	0
1004 00 00 9400	A00	EUR/t	0	1102 10 00 9900	—	EUR/t	—
1005 10 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9200	A00	EUR/t	0
1005 90 00 9000	A00	EUR/t	0	1103 11 10 9400	A00	EUR/t	0
1007 00 90 9000	—	EUR/t	—	1103 11 10 9900	—	EUR/t	—
1008 20 00 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9200	A00	EUR/t	0
1101 00 11 9000	—	EUR/t	—	1103 11 90 9800	—	EUR/t	—
1101 00 15 9100	C01	EUR/t	5,48				

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

C01: Tutti i paesi terzi esclusi l'Albania, la Bulgaria, la Romania, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la Serbia e Montenegro, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, il Liechtenstein e la Svizzera.

REGOLAMENTO (CE) N. 571/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso taluni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1058/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commis-

sione può, in base alle offerte comunicate, decidere di non dar seguito alla gara.

- (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 marzo al 6 aprile 2006 nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione d'orzo di cui al regolamento (CE) n. 1058/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 572/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1059/2005 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento

(CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 31 marzo al 6 aprile 2006 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1059/2005, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 4,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 174 del 7.7.2005, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).

REGOLAMENTO (CE) N. 573/2006 DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2094/2005 della Commissione⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione⁽³⁾, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 31 marzo al 6 aprile 2006 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di sorgo di cui al regolamento (CE) n. 2094/2005.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 335 del 21.12.2005, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1558/2005 (GU L 249 del 24.9.2005, pag. 6).

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 2006

Aiuto di Stato C 22/2004 (ex N 648/2001) concernente detrazioni fiscali a favore dei pescatori professionisti (Svezia)

[notificata con il numero C(2006) 265]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/269/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente al disposto dell'articolo 88, paragrafo 2, primo comma, del trattato CE,

considerando quanto segue:

I.

PROCEDIMENTO

- (1) Il 4 settembre 2001 le autorità svedesi hanno notificato alla Commissione un disegno di legge che modifica la legge relativa alle imposte sul reddito (1999:1229). La Commissione ha chiesto complementi di informazione con lettere del 10 dicembre 2001, 25 aprile 2002, 23 luglio 2002, 4 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 24 luglio 2003 e 3 febbraio 2004, cui le autorità svedesi hanno risposto rispettivamente con lettere del 26 febbraio 2002, 7 giugno 2002, 29 luglio 2002, 19 dicembre 2002, 19 maggio 2003, 19 dicembre 2003 e 8 marzo 2004.
- (2) Con lettera del 16 giugno 2004 la Commissione ha notificato alla Svezia la decisione di avviare il procedi-

mento di indagine formale di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione al disegno di legge suddetto.

- (3) La decisione della Commissione di avviare un procedimento di indagine formale è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* il 20 ottobre 2004 ⁽²⁾. La Commissione ha invitato tutti gli interessati a presentare osservazioni al riguardo. Le autorità svedesi hanno risposto con lettera del 9 novembre 2004. La Commissione non ha ricevuto altre osservazioni.

II.

DESCRIZIONE

- (4) Il disegno di legge notificato, che consiste in una proposta di modifica della legge relativa alle imposte sul reddito (1999:1229), è finalizzato a risarcire tutti i pescatori in possesso di licenza per i costi da essi sostenuti nell'esercizio della pesca. Verrà così modificato il vigente sistema di agevolazioni fiscali.

Sistema fiscale attuale

- (5) Nel 2002 l'amministrazione fiscale svedese ha formulato un nuovo parere generale sulle detrazioni fiscali concesse ai pescatori professionisti; tale parere, tuttora applicabile, prevede in linea di principio che al settore della pesca si applichi il sistema fiscale generale vigente per tutti gli altri settori. Pertanto le agevolazioni fiscali di cui beneficiano i pescatori da tale anno non si configurano come aiuti.

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU C 258 del 20.10.2004, pag. 2.

- (6) In base al parere del 2002, i pescatori possono fruire di detrazioni fiscali solo per le bordate di pesca effettuate trascorrendo la notte fuori dal proprio domicilio; tale requisito rappresenta infatti una condizione generale prevista dal sistema tributario generale. In base allo stesso parere, i pescatori possono beneficiare delle detrazioni fiscali normalmente applicate ai lavoratori indipendenti, secondo gli stessi importi, per compensare eventuali aumenti del costo della vita. Le autorità svedesi riferiscono che in Svezia il 99 % dei pescatori professionisti esercita un'attività autonoma, operando quindi in veste di impresa unipersonale.
- (7) In base alle norme attuali, ai pescatori e ai lavoratori indipendenti si applicano le stesse condizioni per quanto riguarda le spese di pernottamento. Ogni notte trascorsa fuori dal proprio domicilio dà luogo a una detrazione fiscale forfettaria. I pescatori e gli altri operatori non sono quindi tenuti a documentare le spese effettivamente sostenute per poter beneficiare della detrazione forfettaria di 95 SEK al giorno.
- (8) I lavoratori autonomi di altri settori devono fornire gli elementi atti a giustificare eventuali maggiorazioni delle spese sostenute, specificando le date, la finalità e la destinazione del viaggio di lavoro e l'orario dei viaggi di andata e ritorno.
- (9) I pescatori non sono soggetti a un obbligo analogo, ma possono beneficiare di detrazioni fiscali solo se la campagna di pesca li costringe a passare la notte fuori dal proprio domicilio. Per consentire alle autorità fiscali di calcolare l'ammontare della detrazione standard cui hanno diritto, i pescatori devono specificare le date delle bordate di pesca e la loro durata. Le autorità svedesi hanno optato per questo criterio al fine di non complicare il sistema fiscale e la sua applicazione, in quanto le bordate di pesca rappresentano per definizione l'attività di un pescatore.
- (10) Se ritengono che l'aumento del costo della vita sia superiore all'importo giornaliero forfettario di 95 SEK, sia i pescatori che i lavoratori autonomi possono optare per un regime in base al quale sono tenuti a dimostrare che i maggiori costi sostenuti superano l'importo della detrazione forfettaria; a tal fine presentano una relazione su tutte le trasferte e i viaggi di lavoro effettuati nell'anno fiscale di cui trattasi. Tale regime si applica per l'intero anno, per cui non è possibile fruire, nel corso dello stesso anno fiscale, alternativamente di detrazioni standard o di detrazioni corrispondenti alle spese effettivamente sostenute.
- Regime proposto**
- (11) Nell'ambito del nuovo regime notificato alla Commissione, la possibilità di fruire di detrazioni fiscali a compensazione dei maggiori costi sostenuti non è più subordinata alla necessità di un pernottamento fuori dal proprio domicilio. Pertanto tale regime, che si applica esclusivamente ai pescatori, istituisce condizioni di parità, dal punto di vista fiscale, tra i pescatori che effettuano bordate di pesca notturne e quelli che non pernottano lontano dal proprio domicilio.
- (12) Scopo del regime di aiuto è istituire uguali condizioni di concorrenza tra pescatori svedesi, danesi e norvegesi e compensare lo squilibrio esistente tra i pescatori che possono attualmente fruire di detrazioni fiscali e quanti sono esclusi da tale beneficio.
- (13) Saranno inoltre ridotti gli oneri amministrativi sia per i pescatori che per le autorità fiscali, in quanto un sistema di detrazioni calcolate in funzione del reddito risulta più semplice da gestire e da verificare rispetto a un sistema di detrazioni calcolate in base ai giorni di pesca.
- (14) Del nuovo regime potranno beneficiare anche i pescatori costieri e lacustri che sono attualmente esclusi dall'attuale sistema di detrazioni fiscali, a prescindere dal fatto di avere o meno pernottato lontano dal proprio domicilio (ed eventualmente sostenute delle spese), in quanto l'unica condizione di ammissibilità sarà la detenzione di una licenza di pesca professionale.
- (15) Come per il sistema attuale, applicabile a tutti i settori, i pescatori ammessi a beneficiare del regime notificato non potranno fruire di altre detrazioni fiscali a compensazione dei maggiori costi sostenuti.
- (16) La riduzione degli oneri fiscali dei singoli operatori, che corrisponde attualmente a 95 SEK al giorno, sarà calcolata in base a una percentuale del reddito e non potrà superare un totale annuo di 40 000 SEK (4 444 euro). Inoltre essa non potrà eccedere il 20 % del reddito annuo. Ne consegue che un reddito annuo di 100 000 SEK (11 111 euro) darà luogo a una detrazione di 20 000 SEK (2 222 euro) e che la detrazione massima ammissibile potrà essere applicata solo con un reddito annuo pari o superiore a 200 000 SEK (22 222 euro).
- (17) Con lettera del 4 ottobre 2002 la Commissione ha invitato le autorità svedesi a indicare quanti dei 2 000 pescatori professionisti che possono essere ammessi a beneficiare delle disposizioni del progetto di legge potranno fruire della detrazione massima di 40 000 SEK, vale a dire quanti hanno un reddito annuo di almeno 200 000 SEK.

(18) Con lettera del 19 dicembre 2002 le autorità svedesi hanno comunicato di non disporre di statistiche sul reddito dei pescatori professionisti derivante dalla sola attività di pesca e di non poter pertanto rispondere a tale quesito specifico.

Bilancio

(19) In base ai dati comunicati nelle notifiche, l'applicazione del regime notificato comporterebbe una perdita per l'erario pari a 34 400 000 SEK (3 822 222 euro) all'anno, di cui 18 200 000 SEK (2 022 222 euro) a titolo di contributi sociali nazionali non riscossi e 16 200 000 SEK (1 800 000 euro) corrispondenti alla riduzione del gettito fiscale di ciascuna regione interessata.

(20) La Svezia conta circa 3 000 pescatori professionisti titolari di licenza, di cui circa 2 000 attualmente in attività. All'avvio del procedimento di indagine formale le autorità svedesi non disponevano di dati atti a dimostrare quanti dei 2 000 pescatori in attività e titolari di una licenza di pesca effettuavano pernottamenti fuori dal proprio domicilio nell'esercizio della loro attività. Era pertanto impossibile stimare il numero di pescatori che potevano beneficiare delle agevolazioni fiscali.

III.

MOTIVAZIONI DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(21) La Commissione ha rilevato che il vigente sistema di detrazioni fiscali si applica in modo identico a tutti i settori economici e non comporta pertanto un vantaggio selettivo per il settore della pesca, ma si configura come una misura di carattere generale. Essa ha altresì ritenuto che, consentendo ai pescatori di fruire di detrazioni fiscali a prescindere dall'obbligo di pernottare lontano dal proprio domicilio, il regime avrebbe dato luogo a un vantaggio selettivo per il settore della pesca, dal quale sarebbero stati esclusi gli altri settori. Tale vantaggio sembrava essere concesso senza imporre alcun obbligo ai beneficiari. Le misure in questione si configuravano quindi come misure intese a migliorare la situazione delle imprese e ad aumentarne la liquidità e atte a incrementare i redditi dei beneficiari, ossia come aiuti al funzionamento incompatibili con il mercato comune.

IV.

OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ SVEDESI

(22) Secondo le autorità svedesi, la misura è stata proposta al fine di compensare lo squilibrio esistente tra i pescatori che possono beneficiare del sistema attuale di detrazioni

fiscali (ossia i pescatori che effettuano pernottamenti fuori dal proprio domicilio) e quelli che ne sono esclusi (i pescatori costieri e lacustri) e di allineare il regime tributario applicabile a quello dei paesi limitrofi.

(23) In base alle stime delle autorità svedesi, dei 2 000 pescatori in attività titolari di una licenza di pesca, 1 500 effettuano campagne che comportano la necessità di pernottare fuori dal proprio domicilio; ne consegue che 500 pescatori che non fruiscono attualmente di detrazioni fiscali potranno beneficiare del regime proposto.

(24) Nell'ambito del sistema attuale, i pescatori possono fruire di una detrazione forfettaria a copertura dei costi di vitto, alloggio e altre piccole spese. Come è già stato indicato, le autorità svedesi sostengono che in Svezia molti pescatori professionisti effettuano lunghe campagne di pesca; con il sistema attuale, questo comporta per le autorità fiscali un elevato numero di pratiche relative a detrazioni per i maggiori costi sostenuti nel corso delle bordate di pesca.

(25) Le autorità svedesi sostengono che il regime dovrebbe essere autorizzato in quanto equipara il trattamento fiscale dei pescatori professionisti, a prescindere dal fatto che effettuino o meno pernottamenti fuori dal proprio domicilio; queste due categorie di pescatori, infatti, hanno costi comparabili ed è quindi ragionevole garantire ad entrambe lo stesso trattamento fiscale.

(26) Le autorità svedesi sostengono altresì che le disposizioni fiscali in questione sono giustificate dalle particolari esigenze dei pescatori professionisti e che, operando questi ultimi per lo più su piccola scala, la semplificazione delle detrazioni ridurrà l'onere amministrativo sia delle autorità tributarie che degli stessi pescatori. Le autorità svedesi ribadiscono pertanto che la regolamentazione proposta è necessaria per l'efficacia del sistema fiscale svedese e giustificata dalla natura o dalla struttura di detto sistema.

(27) Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, le autorità svedesi sostengono infine che il calcolo della perdita subita dall'erario non è corretto e che l'impatto della misura va considerato marginale. Esse affermano che il regime attuale comporta un mancato gettito di 41 100 000 SEK (4 566 667 euro) e che, se tutti i pescatori professionisti si avvalsero del nuovo regime notificato, il mancato gettito fiscale ammonterebbe soltanto a 34 300 000 SEK (3 811 111 euro). Inoltre, poiché il nuovo regime risulterebbe svantaggioso per alcuni dei pescatori che beneficiano delle disposizioni attuali, si ritiene che circa 500 pescatori continueranno ad applicare la regolamentazione vigente, rinunciando a ricorrere al nuovo regime.

- (28) Su tale base, le autorità svedesi hanno calcolato che l'incidenza sulle finanze pubbliche per il 2005 ammonterebbe a 49 700 000 SEK (5 522 222 euro), di cui 41 100 000 SEK (4 566 667 euro) per detrazioni a titolo del regime vigente e 8 600 000 SEK (955 556 euro) per detrazioni a titolo del regime proposto.

V.

VALUTAZIONE

A. Esistenza di un aiuto di Stato

- (29) Per costituire aiuti di Stato, le misure devono conferire alle imprese beneficiarie un vantaggio che riduca gli oneri di norma a carico del loro bilancio. Il vantaggio può risultare da una riduzione dell'onere fiscale, ottenuta in diversi modi, tra cui, come nel caso del regime notificato, una riduzione della base imponibile.
- (30) In secondo luogo, il vantaggio deve provenire dallo Stato o attraverso risorse statali. Una perdita di gettito fiscale è equivalente al consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale. Anche questa condizione ricorre nel caso del regime in esame.
- (31) In terzo luogo, la misura deve incidere sugli scambi fra Stati membri e falsare o minacciare di falsare la concorrenza. Favorendo un determinato settore, l'aiuto, sotto qualsiasi forma, falsa o minaccia di falsare la concorrenza. Il commercio fra gli Stati membri è pregiudicato quando il settore interessato svolge un'attività economica che dà luogo a scambi tra gli Stati membri, che è quanto avviene nel settore della pesca.
- (32) Il fatto che la misura in questione riporti gli oneri del settore interessato al livello di quelli dei concorrenti negli altri Stati membri non significa che non si tratti di un aiuto ⁽¹⁾.
- (33) Infine, la misura deve essere specifica o selettiva nel senso che favorisce talune imprese o talune produzioni. Il carattere selettivo di una misura può tuttavia essere giustificato dalla natura o dalla struttura del sistema. Spetta tuttavia allo Stato membro fornire tale giustificazione.
- (34) In primo luogo, occorre precisare che il vigente sistema di detrazioni fiscali è applicato allo stesso modo a tutti i

settori economici. Non si tratta pertanto di un vantaggio selettivo per il settore della pesca, e quindi neppure di un aiuto di Stato, ma di una misura di carattere generale.

- (35) Consentendo ai pescatori di fruire di detrazioni fiscali a prescindere dall'obbligo di pernottare fuori dal proprio domicilio, il regime notificato darebbe luogo a un vantaggio selettivo per il settore della pesca, dal quale sarebbero esclusi altri settori. Esso si configura pertanto come un aiuto di Stato.

B. Compatibilità con il mercato comune

Articolo 87 del trattato CE

- (36) Poiché la misura notificata costituisce un aiuto di Stato, è necessario stabilire se essa è compatibile con il mercato comune in virtù delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2 e paragrafo 3, del trattato.
- (37) Nessuna delle deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato CE è applicabile al caso in esame, in quanto la riforma del sistema fiscale non è finalizzata agli obiettivi enumerati in tali disposizioni.
- (38) Lo stesso vale per le deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) o d), del trattato CE, per le quali non ricorrono le condizioni prescritte in quanto l'aiuto non è destinato a regioni nelle quali il tenore di vita sia anormalmente basso oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione. Esso non ha lo scopo di promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia svedese, né è destinato a promuovere la cultura o la conservazione del patrimonio.
- (39) È altresì necessario esaminare la misura alla luce delle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura ⁽²⁾. Conformemente al punto 1.2. di dette linee direttrici, sono incompatibili con il mercato comune, in quanto aiuti al funzionamento, gli aiuti nazionali concessi senza imporre obblighi ai beneficiari e destinati unicamente a migliorare la situazione di tesoreria delle loro aziende e il cui risultato consiste nel migliorare i redditi del beneficiario.

⁽¹⁾ Causa 173/73 ICI contro Commissione, Racc. 1974, pag. 709, punto 17.

⁽²⁾ GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(40) Ai fini dell'esame della compatibilità con il mercato comune, la Corte di giustizia ha sentenziato che la Commissione è vincolata dagli orientamenti o comunicazioni che essa adotta in materia di controllo degli aiuti di Stato se non si discostano dalle norme del trattato e sono accettati dagli Stati membri ⁽¹⁾. In secondo luogo, ai sensi dell'articolo 253 del trattato CE, la Commissione deve motivare le sue decisioni, comprese quelle con le quali rifiuta di dichiarare determinati aiuti compatibili con il mercato comune in base all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato ⁽²⁾. Poiché la Svezia ha fornito ulteriori argomentazioni, nel valutare la compatibilità del regime proposto la Commissione esaminerà tali argomentazioni, in conformità degli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 10 del trattato CE.

Uguale trattamento fiscale

(41) Secondo le autorità svedesi, la misura è stata proposta al fine di compensare lo squilibrio esistente tra i pescatori che possono beneficiare del sistema attuale di detrazioni fiscali (ossia i pescatori che effettuano pernottamenti fuori dal proprio domicilio) e quelli che ne sono esclusi (i pescatori costieri e lacustri). Il regime proposto istituisce condizioni di parità, dal punto di vista fiscale, tra i pescatori che effettuano bordate di pesca notturne e quelli che non pernottano lontano dal proprio domicilio. Per gli altri settori le norme vigenti in materia di detrazioni fiscali per le maggiorazioni del costo della vita rimangono invariate.

(42) Le autorità svedesi ritengono che i pescatori che non pernottano fuori dal proprio domicilio nel corso delle loro bordate di pesca non abbiano, in linea generale, costi inferiori a quelli dei pescatori professionisti che effettuano campagne più lunghe che comportano la necessità di un pernottamento fuori casa. Esse reputano quindi opportuno istituire lo stesso trattamento fiscale per queste due categorie di operatori.

(43) Nonostante questa rappresenti una delle principali argomentazioni a sostegno del regime notificato, le autorità svedesi hanno fornito solo una stima approssimativa di quanti dei 2 000 pescatori in attività e titolari di una licenza di pesca effettuano pernottamenti fuori dal proprio domicilio nell'esercizio della loro attività. Inoltre, e soprattutto, dette autorità non hanno trasmesso alcuna informazione sulla natura dei costi in questione, che consenta di operare un confronto tra le spese sostenute dai due gruppi di operatori.

(44) In assenza di dati atti a dimostrare che ad entrambi i gruppi di pescatori professionisti incombono gli stessi

costi, a prescindere dal fatto di pernottare o meno fuori dal proprio domicilio, occorre ritenere che il regime incida negativamente sulle condizioni degli scambi nel settore alieutico svedese e sia pertanto incompatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

(45) L'argomentazione secondo la quale il nuovo regime istituirebbe uguali condizioni di concorrenza tra pescatori svedesi, danesi e norvegesi è irrilevante, in quanto esso incide di per sé sulle condizioni degli scambi all'interno del settore svedese della pesca.

(46) L'osservazione sollevata dalle autorità svedesi, in base alla quale in Svezia molti pescatori professionisti effettuano lunghe campagne di pesca a motivo della particolare configurazione geografica del paese, caratterizzata da lunghe fasce costiere sia sul Mare del Nord che, in particolare, sul Mar Baltico, non può essere ritenuta atta ad avvalorare l'argomentazione secondo la quale il regime compenserebbe lo squilibrio esistente tra pescatori marittimi e lacustri in relazione alla possibilità di beneficiare del sistema di detrazioni fiscali. Al contrario, tale osservazione evidenzia una differenza significativa tra le attività di pesca dei due gruppi, che giustificerebbe un diverso trattamento fiscale.

Migliore utilizzo delle risorse amministrative

(47) Infine, le autorità svedesi sostengono che il regime di detrazioni fiscali proposto permetterebbe un migliore utilizzo delle risorse amministrative, in quanto le detrazioni saranno calcolate applicando un importo annuo forfettario in funzione del reddito annuo derivante dall'attività di pesca, e non in base al numero totale di giorni di pesca.

(48) È certamente plausibile che un sistema basato sull'applicazione di un importo annuo forfettario consenta un migliore utilizzo delle risorse amministrative rispetto a un sistema basato sull'applicazione di un importo forfettario calcolato su base giornaliera. Tuttavia non esiste una regolamentazione specifica applicabile ai pescatori professionisti in materia di contabilità e tenuta dei libri contabili e le autorità svedesi non sono state in grado di fornire dati statistici sul reddito dei pescatori professionisti derivante dalla sola attività di pesca. Poiché il reddito dei pescatori deriva nella maggior parte dei casi da più di un'attività professionale, è lecito ritenere che non sia facile stabilire l'importo annuo forfettario sulla base del reddito annuo prodotto dall'attività di pesca. In particolare, tenuto conto del fatto che il numero di giorni di pesca è soggetto a registrazione in conformità delle norme della politica comune della pesca e rappresenta quindi un dato facilmente accessibile, la Commissione non ritiene che il passaggio a un sistema di calcolo basato sul reddito annuo potrebbe risultare vantaggioso.

⁽¹⁾ Causa C 313/90 *Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques contro Commissione*, Racc. 1993, pag. I-1125.

⁽²⁾ Causa C 482/99 *Francia contro Commissione*, Racc. 2003, pag. I-1487.

- (49) Inoltre, nella lettera del 9 novembre 2004, le autorità svedesi lasciano intendere che per circa 1 500 pescatori potrebbe essere più vantaggioso continuare a chiedere detrazioni per i costi effettivi, come precisato al punto 10. Ne consegue che il nuovo regime sarà probabilmente applicato solo ai 500 pescatori attualmente esclusi dal beneficio di tali detrazioni. Pertanto, anche supponendo che sia più efficace, il regime proposto comporterebbe un aumento dell'onere amministrativo globale rispetto alla situazione attuale, nella quale le detrazioni fiscali non si applicano ai pescatori suddetti.

Conclusionione

- (50) Tenuto conto di quanto precede, la Commissione ritiene che il regime costituisca un aiuto di Stato incompatibile con l'articolo 87 del trattato CE.

VI.

CONCLUSIONE

- (51) Alla luce della valutazione di cui alla sezione IV, la Commissione ritiene il regime di aiuto incompatibile con il mercato comune in quanto ammette i pescatori professionisti a beneficiare di detrazioni fiscali a compensazione dei maggiori costi sostenuti, a prescindere dal fatto

che essi si trovino o meno a dover pernottare fuori dal proprio domicilio nell'esercizio dell'attività di pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il disegno di legge che modifica la legge relativa alle imposte sul reddito (1999:1229) «Detrazioni fiscali a favore dei pescatori professionisti», proposto dalla Svezia, è incompatibile con il mercato comune.

La Svezia non può attuare il regime di aiuto di cui al primo comma.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2006.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2006****che modifica la decisione 92/452/CEE per quanto riguarda i gruppi di raccolta e di produzione di embrioni negli Stati Uniti d'America***[notificata con il numero C(2006) 1248]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2006/270/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 92/452/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità ⁽²⁾, dispone che gli Stati membri possono importare embrioni da paesi terzi soltanto se sono stati prelevati, trattati e immagazzinati da gruppi di raccolta di embrioni elencati in tale decisione.
- (2) Gli Stati Uniti d'America hanno chiesto di modificare le voci degli elenchi relative a detto paese per quanto riguarda alcuni gruppi di raccolta e di produzione di embrioni.
- (3) Gli Stati Uniti d'America hanno fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 89/556/CEE ed i gruppi interessati sono stati ufficial-

mente riconosciuti ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4) È pertanto opportuno modificare la decisione 92/452/CEE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 10 aprile 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

⁽²⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/85/CE (GU L 40 dell'11.2.2006, pag. 24).

ALLEGATO

L'allegato della decisione 92/452/CEE è modificato come segue:

a) la seguente riga relativa ai gruppi di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d'America è soppressa:

«US		98ID103 E1127		Pat Richards, DVM 1215 F 2000 S Bliss, ID	Dr Pat Richards»
-----	--	------------------	--	---	------------------

b) la seguente riga relativa agli Stati Uniti d'America è aggiunta:

«US		05IA120 E608	05IA120 IVF	Trans Ova Genetics 2938 380 th St Sioux Center, IA 51250	Dr Jon Schmidt»
-----	--	-----------------	----------------	--	-----------------

c) la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d'America n. 91IA029 è sostituita dalla seguente:

«US		91IA029 E544		Westwood Embryo Services 1760 Dakota Ave Waverly, IA 50677	Dr James West»
-----	--	-----------------	--	---	----------------

d) la riga relativa al gruppo di raccolta di embrioni degli Stati Uniti d'America n. 96CO084 è sostituita dalla seguente:

«US		96CO084 E964		Genetics West 17890 Weld County Road 5 Berthoud, CO 80513	Dr Thomas L. Rea»
-----	--	-----------------	--	--	-------------------

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 5 aprile 2006****che modifica la decisione 2002/613/CE per quanto riguarda i centri di raccolta di sperma di suini riconosciuti del Canada***[notificata con il numero C(2006) 1258]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2006/271/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2002/613/CE della Commissione, del 19 luglio 2002, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina ⁽²⁾, stabilisce un elenco di paesi terzi, tra cui il Canada, dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sperma di animali domestici della specie suina.
- (2) Il Canada ha chiesto di modificare le voci relative a detto paese nell'elenco dei centri di raccolta di sperma riconosciuti a norma della decisione 2002/613/CE.
- (3) Il Canada ha fornito garanzie di ottemperanza alle norme pertinenti fissate dalla direttiva 90/429/CEE e il nuovo centro da aggiungere all'elenco è stato ufficialmente riconosciuto ai fini dell'esportazione nella Comunità dai servizi veterinari di tale paese.

(4) È pertanto opportuno modificare la decisione 2002/613/CE.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato V della decisione 2002/613/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 10 aprile 2006.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 196 del 25.7.2002, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/456/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 49; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 33).

ALLEGATO

Nell'allegato V della decisione 2002/613/CE è aggiunta la seguente riga relativa al Canada:

«CA	4-AI-29	CIA des Castors 317 Rang Île aux Castors Île Dupas Québec J0K 2P0»
-----	---------	--

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 aprile 2006

che modifica la decisione 2004/453/CE per quanto riguarda la Svezia e il Regno Unito

[notificata con il numero C(2006) 1259]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/272/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili agli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Garanzie supplementari per alcune malattie dei pesci sono state disposte dalla decisione 2004/453/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio per quanto riguarda le misure di lotta contro talune malattie degli animali d'acquacoltura ⁽³⁾.

(2) Conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I della decisione 2004/453/CE tutto il territorio della Svezia è stato dichiarato indenne da necrosi pancreatica infettiva (IPN).

(3) Successivamente all'adozione della decisione 2004/453/CE la Svezia ha notificato focolai di IPN in alcune zone costiere. Un focolaio della malattia è stato riscontrato nei pesci selvatici. Un altro è stato riscontrato nei pesci di acquacoltura e in questo caso, secondo la relazione epidemiologica, la fonte più probabile di infezione sarebbe riconducibile ai pesci selvatici. Di conseguenza le zone costiere della Svezia non possono più essere considerate indenni da necrosi pancreatica infettiva

conformemente alle prescrizioni di cui all'allegato I della suddetta decisione. Le parti continentali del territorio rimangono tuttavia indenni da malattia.

(4) Conformemente al programma presentato alla Commissione prima dell'adozione della decisione 2004/453/CE, questi due focolai non devono impedire alla Svezia di mantenere il suo programma IPN nelle zone costiere o di introdurre misure di eradicazione nel caso in cui questa malattia fosse diagnosticata nei pesci selvatici o di acquacoltura.

(5) Negli Stati membri in cui solo alcune parti del territorio sono state dichiarate indenni da malattia la decisione 2004/453/CE richiede il mantenimento della sorveglianza mirata nelle zone dichiarate indenni da malattia. Al momento dell'adozione di tale prescrizione, non si è tenuto conto del caso in cui l'Irlanda e l'Irlanda del Nord fossero dichiarate indenni dalla stessa malattia o malattie, mentre invece parti del Regno Unito non lo fossero.

(6) È pertanto opportuno consentire al Regno Unito di porre fine alla sorveglianza mirata per alcune malattie di cui è stata dichiarata indenne l'Irlanda del Nord, a condizione che anche l'Irlanda sia stata dichiarata indenne da queste stesse malattie.

(7) Occorre quindi modificare la decisione 2004/453/CE.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e V della decisione 2004/453/CE sono modificati come segue:

1) nell'allegato I, il capitolo II è sostituito dal testo dell'allegato I della presente decisione;

⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽³⁾ GU L 156 del 30.4.2004, pag. 5; rettifica nella GU L 202 del 7.6.2004, pag. 4.

2) nell'allegato II, il capitolo II è sostituito dal testo dell'allegato II della presente decisione;

3) nell'allegato V, il punto A.5 è sostituito dal seguente:

«5) Negli Stati membri in cui solo parti del territorio sono dichiarate indenni (quindi non tutto il territorio) conformemente all'allegato I, capitolo II, occorre mantenere una sorveglianza mirata nelle zone dichiarate indenni conformemente all'allegato II, capitolo I.4.

Il Regno Unito può tuttavia porre fine alla sorveglianza mirata nell'Irlanda del Nord per quelle malattie da cui è stata dichiarata indenne, a condizione che l'intero terri-

torio dell'Irlanda sia stata dichiarata indenne dalle stesse malattie conformemente all'allegato I, capitolo II.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«CAPITOLO II

Territori riconosciuti indenni da talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE

Malattia	Stato membro	Territorio o parti del territorio
Viremia primaverile delle carpe (SVC)	Danimarca	L'intero territorio.
	Finlandia	L'intero territorio; il bacino idrografico del fiume Vuoksi è da considerarsi zona tampone.
	Irlanda	L'intero territorio.
	Svezia	L'intero territorio.
	Regno Unito	I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.
Nefrobatteriosi (BKD)	Irlanda	L'intero territorio.
	Regno Unito	I territori dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man e di Jersey.
Necrosi pancreatica infettiva (IPN)	Finlandia	Le parti continentali del territorio; i bacini idrografici del fiume Vuoksi e del fiume Kemijoki sono da considerarsi zone tampone.
	Svezia	Le parti continentali del territorio.
	Regno Unito	Il territorio dell'isola di Man.
Infezione da <i>Gyrodactylus salaris</i>	Finlandia	I bacini idrografici di Tenojoki e Nää-tämönjoki; i bacini idrografici di Paat-sjoki, Luttojoki e Uutuanjoki sono da considerarsi zone tampone.
	Irlanda	L'intero territorio.
	Regno Unito	I territori della Gran Bretagna, dell'Irlanda del Nord, dell'isola di Man, di Jersey e di Guernsey.»

ALLEGATO II

«CAPITOLO II

Territori con programmi approvati di lotta e di eradicazione di talune malattie di cui all'allegato A, colonna 1, elenco III, della direttiva 91/67/CEE del Consiglio

Malattia	Stato membro	Territorio o parti del territorio
Viremia primaverile delle carpe	Regno Unito	I territori della Gran Bretagna.
Nefrobatteriosi	Finlandia	Le parti continentali del territorio.
	Svezia	Le parti continentali del territorio.
	Regno Unito	I territori della Gran Bretagna.
Necrosi pancreatica infettiva	Svezia	Le zone costiere del territorio.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 6 aprile 2006****che modifica la decisione 2005/393/CE che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini in Spagna**

[notificata con il numero C(2006) 1262]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/273/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.
- (2) La decisione della Commissione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone ⁽²⁾, stabilisce la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.
- (3) La Spagna ha informato la Commissione di non aver rilevato alcun virus nelle isole Baleari per più di due anni.
- (4) Di conseguenza tale zona geografica dovrebbe essere considerata esente da febbre catarrale degli ovini e, sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dalla Spagna, cancellata dalle zone elencate come soggette a restrizioni.
- (5) La decisione 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.

- (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2005/393/CE, nella parte relativa alla zona C, la dicitura

«Spagna

Isole Baleari (in cui il sierotipo 16 è assente)»

è cancellata.

*Articolo 2*La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.⁽²⁾ GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/828/CE (GU L 311 del 26.11.2005, pag. 37).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2006

che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/254/CE

[notificata con il numero C(2006) 1556]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/274/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In Germania si sono manifestati focolai di peste suina classica.
- (2) Tali focolai possono mettere in pericolo il patrimonio suinicolo di altri Stati membri in seguito agli scambi di suini vivi e di alcuni prodotti da essi derivati.
- (3) La decisione 2006/254/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa a misure protettive temporanee contro la peste suina classica in Germania ⁽²⁾ è stata pertanto adottata al fine di potenziare i provvedimenti presi dalla Germania in conformità della direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica ⁽³⁾.
- (4) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di suini vivi sono definite dalla direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽⁴⁾.
- (5) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di sperma di suini sono

definite dalla direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina ⁽⁵⁾.

- (6) Le condizioni zoosanitarie e le prescrizioni in tema di certificazione per gli scambi di ovuli ed embrioni di suini sono definite dalla decisione 95/483/CE della Commissione, del 9 novembre 1995, che stabilisce il modello di certificato da utilizzare negli scambi intracomunitari di ovuli e di embrioni della specie suina ⁽⁶⁾.
- (7) La decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1° febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica ⁽⁷⁾ stabilisce protocolli di sorveglianza adeguati ai rischi.
- (8) In base alle informazioni fornite dalla Germania è opportuno mantenere misure protettive contro la peste suina classica in tale Stato membro per un periodo sufficiente a completare le indagini necessarie.
- (9) È inoltre necessario estendere le misure in modo da ridurre i contatti verso e tra gli allevamenti di suini di alcune zone della Germania e da imporre una restrizione regionale ad alcuni servizi relativi ai suini al fine di evitare la diffusione della malattia.
- (10) La decisione 2006/254/CE va pertanto abrogata.
- (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 91 del 29.3.2006, pag. 61.

⁽³⁾ GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5. Direttiva modificata dall'Atto di adesione del 2003.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽⁶⁾ GU L 275 del 18.11.1995, pag. 30.

⁽⁷⁾ GU L 39 del 9.2.2002, pag. 71.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. La Germania provvede affinché non vengano spediti suini dal proprio territorio verso altri Stati membri e paesi terzi.

2. In deroga al paragrafo 1 la Germania può autorizzare il trasporto diretto di suini destinati alla macellazione a un macello situato al di fuori del proprio territorio a fini di macellazione immediata, purché tali suini siano rimasti per almeno 60 giorni, o dalla nascita, se di età inferiore a 60 giorni, in un'unica azienda

- a) situata al di fuori delle aree di cui all'allegato I;
- b) nella quale non sono stati introdotti suini vivi nei 60 giorni precedenti la data di spedizione dei suini in questione;
- c) nella quale gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 3 dell'allegato alla decisione 2002/106/CE sono stati completati con esito negativo.

3. La competente autorità veterinaria della Germania provvede affinché la spedizione di suini verso altri Stati membri sia notificata alle autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione e di qualsiasi Stato membro di transito almeno tre giorni prima della data di spedizione.

Articolo 2

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2001/89/CE, in particolare gli articoli 9, 10 e 11, la Germania garantisce che:

- a) non si effettui il trasporto di suini da e verso aziende situate nelle aree indicate nell'allegato I;
- b) il trasporto di suini destinati alla macellazione, provenienti da aziende situate al di fuori delle aree indicate nell'allegato I e diretti verso macelli situati in dette aree, così come il transito di suini attraverso tali aree sono autorizzati solo:
 - i) sulle strade principali e su ferrovia;
 - ii) conformemente alle istruzioni particolareggiate fornite dall'autorità competente, al fine di evitare che durante il trasporto i suini in questione entrino direttamente o indirettamente in contatto con altri suini.

2. In deroga al paragrafo 1, lettera a) e non prima del decimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente decisione l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di suini da un'azienda situata nelle aree di cui all'allegato I:

- a) a un macello situato in tali aree, oppure
- b) in casi eccezionali, verso macelli designati situati in Germania al di fuori di tali aree a fini di macellazione immediata, purché i suini vengano spediti da un'azienda nella quale gli esami di cui al capitolo IV, parte D, punto 3 dell'allegato alla decisione 2002/106/CE siano stati completati con esito negativo.

Articolo 3

La Germania provvede affinché verso altri Stati membri o paesi terzi non vengano spedite partite dei seguenti prodotti:

- a) sperma suino, a meno che provenga da verri tenuti in un centro di raccolta di cui all'articolo 3, lettera a), della direttiva 90/429/CEE situato al di fuori delle aree indicate nell'allegato I;
- b) ovuli ed embrioni di suini, a meno che provengano da animali tenuti in un'azienda situata al di fuori delle aree di cui all'allegato I.

Articolo 4

La Germania provvede affinché il certificato sanitario di cui alla:

- a) direttiva 64/432/CEE del Consiglio che accompagna le partite di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:

«Animali conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;

- b) direttiva 90/429/CEE del Consiglio che accompagna le partite di sperma di verri provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:

«Sperma conforme alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania»;

- c) decisione 95/483/CE della Commissione che accompagna le partite di ovuli ed embrioni di suini provenienti dalla Germania sia completato nel modo seguente:

«Ovuli/Embrioni (cancellare la voce non pertinente) conformi alla decisione 2006/274/CE della Commissione, del 6 aprile 2006, che stabilisce misure protettive contro la peste suina classica in Germania».

Articolo 5

La Germania provvede affinché:

- 1) nelle aree di cui all'allegato I le zone a rischio siano definite dalle autorità competenti e affinché almeno i servizi forniti da persone a diretto contatto con i suini o che richiedano l'ingresso negli spazi destinati ai suini e i veicoli impiegati per il trasporto di mangimi, concime o animali morti da e verso gli allevamenti di suini situati nelle aree di cui all'allegato I siano limitati a dette aree e non vengano condivisi con altre zone della Comunità, se non dopo un'accurata pulizia e disinfezione dei veicoli, delle attrezzature e di qualsiasi altro oggetto atto a trasmettere la malattia, nonché dopo un'assenza di ogni contatto con i suini o gli allevamenti di suini da almeno tre giorni;
- 2) nelle aree indicate nell'allegato I vengano applicate misure di sorveglianza conformi ai principi di cui all'allegato II;
- 3) misure preventive di controllo della malattia vengano applicate, ove necessario, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2001/89/CE del Consiglio;
- 4) si organizzi un'adeguata campagna d'informazione destinata agli allevatori di suini.

Articolo 6

1. Gli Stati membri non inviano suini a macelli situati nelle aree di cui all'allegato I.
2. Gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini in Germania o entrati in un'azienda tedesca in cui sono allevati suini vengano puliti e disinfettati due volte dopo ogni operazione e non siano adibiti al trasporto di suini per almeno tre giorni;
- b) i trasportatori forniscano all'autorità veterinaria competente la prova della disinfezione avvenuta.

Articolo 7

Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati agli scambi per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubbliche nel modo adeguato le misure adottate. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 15 maggio 2006.

Articolo 9

La decisione 2006/254/CE è abrogata.

Articolo 10

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Aree della Germania di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6:

L'intero territorio della Renania settentrionale-Vestfalia.

ALLEGATO II

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 la Germania provvede affinché nelle aree di cui all'allegato I vengano applicate le seguenti misure di sorveglianza:

- a) ogni caso di malattia contagiosa rilevato negli allevamenti di suini che richieda un trattamento a base di antibiotici o di altre sostanze antibatteriche è immediatamente notificato alle autorità competenti prima di iniziare la terapia;
 - b) negli allevamenti di suini di cui alla lettera a) un veterinario ufficiale effettua immediatamente gli esami clinici e applica le procedure di campionamento di cui al capitolo IV, parte A dell'allegato alla decisione 2002/106/CE della Commissione.
-